## Scarico nel sottosuolo dei reflui di un impianto di depurazione a servizio di un abitato

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 3 marzo 2016, n. 2817 - Ferrari, pres. f.f.; Sestini, est. - Soc. Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv.ti Greco, Mola) c. ommissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Acque - Proroga dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui di un impianto di depurazione a servizio di un abitato.

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

- 1 Acquedotto Pugliese s.p.a. con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti ha impugnato il reiterato diniego, opposto dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, alla proroga dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti dall'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Uggiano La Chiesa.
- 2 Riferisce la ricorrente che ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e del 16 gennaio 2009 il Commissario delegato per l'emergenza in Puglia aveva il potere di autorizzare gli enti interessati a procedere allo scarico delle acque reflue "provenienti dai propri impianti depurativi" nel sottosuolo, in deroga al divieto generale stabilito dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. n. 152/2006, limitatamente agli impianti depurativi finanziati dalla stessa struttura commissariale e per il periodo necessario al loro completamento.
- 3 Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, controbattono che la normativa eccezionale di settore non consentiva al Commissario delegato di esercitare tale potere straordinario in presenza di interventi di adeguamento ormai ultimati dovendo, per essi, applicarsi il rigoroso divieto di scarico nel sottosuolo o sul suolo, imposto dalla normativa ordinaria, e che nel caso di specie l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Uggiano La Chiesa risultava ultimato sin dall'anno 2005. Il diniego, d'altronde, avrebbe trovato il suo fondamento sul parere espresso dal Comitato Tecnico costituito a supporto dell'attività commissariale nella seduta del 10 marzo 2009, secondo "l'attuale impianto di depurazione, considerato nella sua complessità, cioè la parte preesistente e la parte di nuova realizzazione è in grado di trattare un carico inquinante influente giornaliero dell'entità riscontrata nelle verifiche condotte dal gestore AQP, superiore comunque alle previsioni progettuali e di produrre un effluente conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 1, ma anche di realizzare in maniera sia pure parziale una rimozione anche della frazione azotata".
- 3 Controbatte la ricorrente, citando la nota dell'ARPA Puglia prot. n. 29530 del 21 settembre 2009, che l'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Uggiano La Chiesa, non poteva considerarsi ultimato, in quanto non in grado di rilasciare un refluo rispettoso dei limiti allo scarico pari a quelli indicati in Tab. 1, all. 5 al D.Lgs. n. 152/2006 e imposti dagli strumenti di pianificazione regionale. Inoltre, lo stesso impianto non era potuto entrare in esercizio, prosegue la ricorrente, per la mancata realizzazione, da parte del Comune nell'ambito dei lavori di adeguamento, del collegamento idraulico previsto in progetto tra impianto depurativo e canale Minervini, e, più in generale, per la "persistente inadeguatezza del recapito" originariamente previsto proprio nel canale Minervini, ovvero in un canale irriguo agricolo diretto verso il mare, con il conseguente rischio di sversamento dei reflui nella piccola ed incontaminata baia della celebre località turistica di Porto Badisco.
- 4 Il T.A.R., a fronte della predetta posizione di contrasto e dei rilevantissimi valori ambientali coinvolti, anche quanto al possibile inquinamento delle aree costiere sottoposte a tutela e delle acque di balneazione, con Ordinanza istruttoria n. 12215/2015 ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia di depositare una analitica, argomentata e documentata relazione sui fatti di causa con particolare riguardo all'approfondimento circa la fattibilità tecnica e circa l'idoneità sanitaria ed ambientale, avuto anche riguardo all'impatto sull'ecosistema marino in area ad alto afflusso turistico e quindi con alta presenza di bagnanti, del previsto nuovo regime di scarico dei reflui dell'impianto dì depurazione in oggetto.
- 5 In ottemperanza alla predetta ordinanza, in particolare, il Ministero dell'Ambiente Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, con nota pec n. 18352 del 16.11.2015 ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato, allo stesso TAR Lazio Sez. Prima ed alla Regione Puglia la trasmissione con carattere di urgenza degli elementi tecnici conoscitivi necessari alla redazione della predetta Relazione, con particolare riferimento alla descrizione dell'attuale configurazione impiantistica, sia dell'impianto di depurazione che della condotta sottomarina, nonché dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del collettore di collegamento tra le due infrastrutture predette. Dalla Regione Puglia Sezione Risorse idriche del Dipartimento regionale Tutela dell'ambiente, è pervenuta una relazione, trasmessa con nota n. 6905 del 23/11/2015, che ripercorre l'evolversi negli anni della vicenda. A propria volta il predetto Ministero ha poi rappresentato, pur non essendogli pervenuti dalla Regione i necessari elementi informativi circa l'impianto di depurazione e le caratteristiche qualitative dello scarico terminale da esso generato, che la soluzione di convogliare lo scarico finale, depurato a norma del D. Lgs. 152/2006, alla condotta sottomarina al servizio degli scarichi del comune di Otranto mediante apposito collettore in fase di realizzazione, appare essere pienamente

idonea a garantire la buona qualità delle acque marine costiere, a condizione che venga garantita la piena funzionalità dell'impianto dì depurazione anche nelle condizioni estive di massimo carico determinato dall'utenza turistica estiva in quanto la funzione della condotta sottomarina non è quella di ulteriormente migliorare la qualità del refluo depurato ma solo quella di allontanarlo e disperderlo ad una distanza tale dalla linea di costa in modo da lasciare questa ultima indenne da ogni eventuale forma residua di inquinamento di origine fognaria.

- 6 Nelle more del giudizio, proprio in relazione alla realizzazione della predetta condotta sottomarina, con decreto commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 è stato infine autorizzato lo scarico dei reflui nel sottosuolo fino all'attivazione della nuova soluzione tecnica.
- 7 Al riguardo, riferisce l'Amministrazione intimata che, essendovi dei lavori in corso poteva trovare applicazione, prendendo atto dei ritardi della ricorrente nella messa i funzione del nuovo impianto di depurazione, la deroga al divieto di scarico nel sottosuolo, previsto dall'art. 104 del D. Lgs. n. 152/2006, rimessa ai poteri commissariali.
- 8 La società ricorrente, viceversa, insiste per l'annullamento dei decreti di diniego impugnati, riferendo di avere tutt'ora interesse all'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti con cui, per anni, le è stata negata l'autorizzazione allo scarico delle acque depurate dall'impianto consortile di Uggiano La Chiesa, Minervino e Giurdignano (Le). Tale interesse non sarebbe neppure venuto meno con il sopraggiungere dell'autorizzazione "tardiva" concessa dal medesimo Commissario con decreto n. 48 del 23 dicembre 2014, trattandosi di provvedimento che, lungi dal spiegare effetto retroattivo, riabilitando la ricorrente, affermerebbe un "incomprensibile" superamento delle ragioni che avevano indotto ai dinieghi precedenti, senza smentirle.

La medesima ricorrente dichiara di ritirare invece la richiesta di risarcimento dei danni subiti perché, archiviato il procedimento penale avviato, dissequestrato l'impianto, non si sono registrati, fortunatamente, danni conseguenti al diniego e la Provincia di Lecce, che avrebbe potuto irrogare sanzioni amministrative a carico della società per mancanza di autorizzazione e superamento dei limiti di scarico (art 133, commi i e 3 del D.Lgs. 152/2006), ha sempre archiviato i processi verbali di "fuori limite" redatti dall'ARPA recependo le difese della società ricorrente ed escludendo, conseguentemente, sue responsabilità gestionali.

9 – A giudizio del Collegio, la sopraindicata sopravvenuta autorizzazione in deroga ha determinato la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, posto che, così come rappresentato dalla stessa ricorrente, è proprio il medesimo decreto autorizzativo del 23 dicembre 2014 a riconoscere che i precedenti lavori di adeguamento, realizzati nel 2005, "non sono stati sufficienti a garantire il trattamento del carico di reflui conferiti dall'impianto stesso" e che pertanto si è reso necessario procedere ad un ulteriore finanziamento, e che il Piano di Tutela delle Acque prevede oggi il convogliamento delle acque depurate di scarico verso il mare, e dunque non più nel canale Minervini, che evidentemente è stato ritenuto, da approfondimenti espletati, un recapito non idoneo e quindi è stato sostituito.

Del resto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, secondo quanto rappresentato ancora dalla stessa ricorrente, ha espressamente riconosciuto che il precedente diniego "era fondato sull'erroneo presupposto del completamento del depuratore e della sua capacità di licenziare un refluo a norma " e "lo scarico nel Canale Minervini non sarebbe mai stato praticabile soprattutto perche attraverso tale canale lo scarico avrebbe poi raggiunto la mitica baia di Porto Badisco", chiedendo ed ottenendo dal GIP l'archiviazione del procedimento penale avviato per scarico illecito nel sottosuolo (art. 137 D.Lgs. 152/2006).

- 10 Pertanto, ottenuta infine l'autorizzazione in deroga fino al completamento dell'impianto con allacciamento alla condotta sottomarina di Otranto ed escluse possibili conseguenze di ordine amministrativo e penale per il pregresso, rinunciata la domanda di risarcimento, a giudizio del Collegio non residua alcun interesse, alla definizione del ricorso, in capo alla ricorrente, le cui tesi difensive sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso provvedimento di autorizzazione, ferma restando l'allerta della citata nota del Ministero dell'Ambiente circa la necessità di verificare costantemente che tutti i reflui diretti alla stessa condotta, e quindi anche quelli dell'impianto di depurazione in esame, rispettino tutti i parametri di legge, considerato che in caso contrario potrebbe essere compromessa la funzionalità dell'intera condotta sottomarina con conseguente inquinamento del mare e della costa.
- 11- Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le descritte specificità della controversia in esame giustificano, infine la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

(Omissis)

